

Unione Province d'Italia



UPI

**Audizione Commissione Affari Costituzionali
Senato della Repubblica**

Disegno di Legge A.S. 717
*Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative*

Documento dell'Unione delle Province d'Italia

Roma, 30 luglio 2018

1. L'URGENZA DELLA REVISIONE DELLA LEGGE 56/14

È ormai del tutto evidente che la Legge 56/14 ha bisogno di una revisione profonda, come dimostrano anche i numerosi disegni di legge già depositati in Parlamento, è altrettanto chiaro che si tratta di un tema che merita una riflessione attenta.

Occorre ricostruire l'intero sistema di rappresentanza democratica e amministrativa dei territori, sia rispetto alla governance, nonché alle funzioni e alle risorse necessarie per garantire i servizi essenziali ai cittadini.

Deve poi essere perseguita con decisione la scelta della semplificazione amministrativa, riportando le funzioni oggi esercitate da enti strumentali regionali e statali nelle Province e nelle Città metropolitane, dove possono essere soggette al giusto controllo democratico e individuare in ogni Provincia e Città metropolitana Stazioni Uniche Appaltanti qualificate. Misure, queste, in grado di attuare una riqualificazione della spesa pubblica senza incidere sui servizi e di tagliare la burocrazia, le sovrapposizioni e quindi le lungaggini, che troppo spesso ostacolano lo sviluppo.

E' urgente poi ripristinare e consolidare in maniera strutturale - non con misure tampone dettate dall'emergenza - l'equilibrio nei bilanci provinciali per garantire l'adeguato finanziamento delle funzioni fondamentali, e dunque l'erogazione di servizi efficienti a tutti i cittadini. A questo scopo, occorre finalmente attuare finalmente il principio dell'autonomia di entrata e di spesa dell'art. 119 Cost., attraverso un sistema certo di tributi propri, compartecipazioni e fondo perequativo, che, avendo individuato i LEP, possa garantire a "fabbisogni standard" l'integrale copertura finanziaria in ordine alle funzioni esercitate dalle Province e agli investimenti necessari per i territori.

2. PERCHÉ È NECESSARIO INTERVENIRE SUL SISTEMA ELETTORALE

Il sistema elettorale di secondo livello adottato con la Legge 56/14 è stato individuato avendo a riferimento come limite temporale il referendum costituzionale del 2016: meno, cioè, di quanto sarebbe durato un solo mandato del Presidente e pari a non più di un mandato di Consiglio provinciale. Infatti, tutti i commi della legge che interessano le Province non fanno che rimarcare l'assoluta temporaneità delle norme.

Così, la riforma delle Province è "in attesa della riforma costituzionale" e il procedimento elettorale è dettagliato solo per quanto attiene la sua "prima applicazione" mentre resta estremamente indeterminato per quanto attiene le successive elezioni.

Di fatto il legislatore ha scritto le norme sulle Province dando per scontato che non ci sarebbero state elezioni, anzi, che non si sarebbe arrivati nemmeno alla scadenza del primo mandato dei Presidenti di Province.

Invece, tra settembre e gennaio 2019, 47 Presidenti e 70 Consigli provinciali delle 76 Province delle Regioni a Statuto Ordinario, dovranno essere votati.

Si tratterà quindi di **eleggere circa 850 Presidenti e Consiglieri provinciali rappresentanti dei cittadini e dei territori.**

3. LA LIMITAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DEMOCRATICA

La temporaneità immaginata per la Legge 56/14 è tra i motivi delle tante incongruenze e lacune del modello elettorale scelto: la più eclatante, la sfasatura tra il mandato dei Presidenti - 4 anni- e quelli dei consigli - 2 anni.

Vi sono poi norme che **limitano fortemente la rappresentanza democratica dei cittadini e dei territori**, in particolare quella che concede l'elettorato passivo ai soli sindaci con almeno **18 mesi di mandato** ancora da svolgere nei Comuni.

Nelle 47 Province in cui, entro il prossimo ottobre 2018, si dovrà votare per eleggere il Presidente di Provincia, in media solo il 38% dei sindaci saranno candidabili.

Il 62% circa dei Comuni infatti, sarà chiamato al voto nella tornata amministrativa di maggio/giugno 2019, e non avrà quindi il requisito dei 18 mesi di mandato ancora da svolgere.

Nel 2019 andranno al voto **4.098 Comuni** di cui circa **3.900** delle Regioni a Statuto Ordinario.

Di questi, **3.431** sono i Comuni delle 47 Province al voto nel 2018.

Di questi **2.114** andranno al voto nella primavera 2019.

Dunque, solo **1.317** sindaci avranno il requisito della candidabilità alle elezioni provinciali del 2018.

Questo vuol dire, per fare qualche esempio, che alle elezioni della Provincia di Biella potranno concorrere 13 Sindaci su 78; a Reggio Emilia potranno candidarsi 10 Sindaci sui 42 totali; a Siena 6 Sindaci sui 35 totali; a Pesaro Urbino 7 su 54; a Perugia 15 su 59; a Sondrio 18 su 77; a Rieti 22 su 73; a Vicenza 32 su 120.

La garanzia di piena rappresentanza democratica e territoriale è di fatto inficiata.

4. IL LEGAME CON IL COMUNE CHE OSTACOLA LA CONTINUITÀ DEL MANDATO AMMINISTRATIVO

Il modello elettorale di secondo livello adottato per le Province le ha rese "organismi sovracomunali". Il mandato amministrativo autonomo è infatti fortemente condizionato dal mandato municipale del Sindaco Presidente. Ciò è evidente proprio a guardare la forte sfasatura della fine dei mandati dei Presidenti: solo 47 dei 76 Presidenti delle Province delle regioni a Statuto Ordinario andranno al voto entro il prossimo ottobre.

Nelle 29 Province rimaste, a causa delle interruzioni dei mandati dei Sindaci (scadenza naturale del mandato del Sindaco, decadenza, incompatibilità di cariche che hanno imposto il termine del mandato da Sindaci, commissariamenti del Comune, etc..) si è già votato: infatti 4 Province andranno al voto tra maggio e settembre 2019, 12 nel 2020, 10 nel 2021, 3 nel 2022.

La totale dipendenza del mandato amministrativo del Presidente di Provincia da quello del Sindaco non è in linea con il dettato costituzionale che riconosce le Province quali istituzioni costitutive della repubblica, "enti autonomi con propri poteri e funzioni", ai quali deve essere necessariamente garantita la piena autorevolezza ed autonomia nell'organizzazione e nel funzionamento, in primo luogo attraverso la stabilità, la durata e la certezza del loro assetto istituzionale.

Unione Province d'Italia



UPI

DISEGNO DI LEGGE A.S. 717

*Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative*

**Proposte emendative all'articolo 1, comma 2,
PROROGA ORGANI DELLE PROVINCE**

Roma, 30 luglio 2018

EMENDAMENTO

All'articolo 1, comma 2, le parole "31 ottobre 2018" e "31 dicembre 2018" sono sostituite con le parole **"31 gennaio 2019"**.

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha l'obiettivo di semplificare le procedure per il rinnovo degli organi di governo delle province e di contenere i relativi costi attraverso la previsione di un "election day" per le elezioni provinciali al 31 gennaio 2019, data che consente l'accorpamento delle elezioni per 47 presidenti di provincia e 70 consigli provinciali.

L'articolo 1, comma 2, infatti, proroga al 31 ottobre 2018 il mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza entro quella data e anticipa, allo stesso giorno, il mandato dei presidenti e dei consigli provinciali in scadenza entro il 31 dicembre 2018. Il 31 ottobre 2018 viene indicata quale data stabilita per tutte le elezioni provinciali previste entro la fine dell'anno.

Occorre però evidenziare che ad oggi, le scadenze dei mandati provinciali sono le seguenti: 47 presidenti di provincia scadono entro il mese di ottobre 2018, 12 consigli provinciali entro il 31 ottobre 2018, 15 consigli entro il 31 dicembre 2018, 43 consigli entro il gennaio 2019 (Cfr tabella A in fondo).

Il Comunicato della Presidenza del consiglio ha spiegato che quest'intervento urgente di proroga degli organi di governo delle province è stato concepito "in attesa di una compiuta revisione della legge Delrio" e che ha l'obiettivo di semplificare le procedure e contenere i costi attraverso la previsione di un "election day" per le elezioni provinciali.

Stante le scadenze differenziate di presidenti di provincia e consigli, è evidente che ciò non è realizzabile nella data del 31 ottobre, perché la maggior parte delle province (43) delle regioni a statuto ordinario, in base alla disposizione introdotta, sarà costretta a convocare le elezioni per il rinnovo degli organi a ottobre (per il presidente della provincia) e a gennaio (per il consiglio provinciale) con una evidente duplicazione di procedure e di costi.

Inoltre, la previsione dell'election day al 31 ottobre 2018 per le 15 province i cui consigli scadano entro il 31 dicembre 2018 comporta una interruzione anticipata del mandato che suscita dubbi di costituzionalità, soprattutto in mancanza di un intervento organico di revisione della legge 56/14.

Anche quest'intervento normativo conferma pertanto l'urgenza di un intervento legislativo di profonda revisione della legge 56/14 che superi la prospettiva di precarietà dell'assetto del governo provinciale per dare una prospettiva certa alle Province, quali istituzioni costitutive della Repubblica, come previsto dall'articolo 114 della Costituzione.

EMENDAMENTO

All'articolo 1, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

«3. In attesa di una compiuta revisione della legge 7 aprile 2014, n.56, in coerenza con le vigenti disposizioni costituzionali, le province sono comunque disciplinate dall'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e, per quanto compatibili, dalle disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267.»

MOTIVAZIONE

La disciplina statale sulle Province che è oggi caratterizzata da una forte precarietà. Il comma 51 della legge 56/14 recita infatti: "In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge." Questa disposizione pone le Province al di fuori dell'ordinamento degli enti locali come definito dal decreto legislativo 267/00 e lascia aperto il dubbio di quali norme si debbano applicare alle stesse, causando diverse problematiche interpretative ed applicative.

Essendo venuta meno la prospettiva dell'abolizione delle disposizioni costituzionali sulle Province a seguito del risultato del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, le Province sono oggi istituzioni costitutive della Repubblica secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 114 della Costituzione e non possono restare in un regime "extra ordinem", che pone gravi incertezze sul funzionamento degli enti e sulle norme da applicare, anche dal punto di vista organizzativo, contabile e finanziario.

Per questi motivi vi è l'urgenza di un intervento normativo che, in coerenza con le disposizioni della Costituzione ed in attesa di un più organico intervento di riordino della disciplina statale sulle Province, riconduca pienamente le Province nell'ambito dell'ordinamento degli enti locali, con l'obiettivo di dare una prospettiva certa all'assetto e al funzionamento delle Province quali istituzioni costitutive della Repubblica, al pari dei Comuni e delle Città metropolitane, in attuazione dei principi costituzionali di autonomia, pari dignità istituzionale, uguaglianza e ragionevolezza.

Tab. A Presidenti di Provincia che scadono entro ottobre 2018

TOTALE: 47

1	ANCONA	12 ottobre 2018
2	AREZZO	12 ottobre 2018
3	ASCOLI PICENO	12 ottobre 2018
4	AVELLINO	12 ottobre 2018
5	BENEVENTO	12 ottobre 2018
6	BERGAMO	28 settembre 2018
7	BIELLA	12 ottobre 2018
8	BRESCIA	14 ottobre 2018
9	BRINDISI	12 ottobre 2018
10	CATANZARO	12 ottobre 2018
11	CHIETI	12 ottobre 2018
12	COMO	12 ottobre 2018
13	CUNEO	12 ottobre 2018
14	FERRARA	29 settembre 2018
15	FOGGIA	12 ottobre 2018
16	FROSINONE	12 ottobre 2018
17	FORLI'-CESENA	13 ottobre 2018
18	LECCE	12 ottobre 2018
19	LECCO	12 ottobre 2018
20	LIVORNO	12 ottobre 2018
21	MATERA	12 ottobre 2018
22	MODENA	6 ottobre 2018
23	NOVARA	12 ottobre 2018
24	PADOVA	12 ottobre 2018
25	PARMA	9 ottobre 2018
26	PERUGIA	12 ottobre 2018
27	PESARO-URBINO	12 ottobre 2018
28	PESCARA	12 ottobre 2018
29	PIACENZA	12 ottobre 2018
30	PISA	25 settembre 2018
31	POTENZA	12 ottobre 2018
32	PRATO	12 ottobre 2018
33	REGGIO-EMILIA	12 ottobre 2018
34	RIETI	12 ottobre 2018
35	RIMINI	12 ottobre 2018
36	ROVIGO	12 ottobre 2018
37	SALERNO	12 ottobre 2018
38	SAVONA	12 ottobre 2018
39	SIENA	12 ottobre 2018
40	SONDRIO	28 settembre 2018

41	TARANTO	28 settembre 2018
42	TERAMO	12 ottobre 2018
43	VARESE	12 ottobre 2018
44	VERBANO C.O.	12 ottobre 2018
45	VERONA	12 ottobre 2018
46	VIBO VALENTIA	20 settembre 2018
47	VICENZA	11 settembre 2018

Nelle restanti 29 Province i Presidenti scadranno oltre la data del gennaio 2019 ed in particolare: 4 tra maggio e novembre 2019; 12 nel 2020; 10 nel 2021 e 3 nel 2022

Consigli Provinciali che scadono entro il 31 ottobre 2018

TOTALE: 12

1	BARLETTA-A.-T.	9 ottobre 2018
2	BERGAMO	1° ottobre 2018
3	CAMPOBASSO	31 agosto 2018
4	CATANZARO	23 ottobre 2018
5	CUNEO	18 dicembre 2018
6	FERMO	18 dicembre 2018
7	LODI	23 ottobre 2018
8	MACERATA	28 agosto 2018
9	MANTOVA	30 agosto 2018
10	PAVIA	28 agosto 2018
11	RAVENNA	3 agosto 2018
12	TREVISO	18 settembre 2018
13	VARESE	15 ottobre 2018
14	VERCELLI	11 settembre 2018

Consigli Provinciali che scadono entro il 31 dicembre 2018 i cui mandati vengono interrotti anticipatamente

TOTALE: 15

1	ALESSANDRIA	18 dicembre 2018
2	AREZZO	18 dicembre 2018
3	ASTI	13 novembre 2018
4	AVELLINO	27 novembre 2018
5	CREMONA	6 novembre 2018
6	CUNEO	18 dicembre 2018
7	FERMO	18 dicembre 2018
8	FERRARA	15 dicembre 2018
9	MASSA CARRARA	11 dicembre 2018
10	MODENA	17 dicembre 2018
11	PARMA	21 dicembre 2018
12	REGGIO-EMILIA	17 dicembre 2018
13	RIMINI	18 dicembre 2018
14	SONDRIO	19 novembre 2018
15	VIBO VALENTIA	20 dicembre 2018

Consigli provinciali che scadono entro il gennaio 2019

TOTALE: 43

1	ANCONA	8 gennaio 2019
2	ASCOLI PICENO	8 gennaio 2019
3	BENEVENTO	10 gennaio 2019
4	BIELLA	11 gennaio 2019
5	BRESCIA	8 gennaio 2019
6	BRINDISI	15 gennaio 2019
7	CHIETI	15 gennaio 2019
8	COMO	8 gennaio 2019
9	COSENZA	29 gennaio 2019
10	CROTONE	9 gennaio 2019
11	FOGGIA	15 gennaio 2019
12	FORLI'-CESENA	8 gennaio 2019
13	FROSINONE	8 gennaio 2019
14	GROSSETO	8 gennaio 2019
15	ISERNIA	12 gennaio 2019
16	LA SPEZIA	8 gennaio 2019
17	LATINA	8 gennaio 2019
18	LECCE	15 gennaio 2019
19	LECCO	8 gennaio 2019
20	LIVORNO	8 gennaio 2019
21	MATERA	11 gennaio 2019
22	MONZA-BRIANZA	8 gennaio 2019
23	NOVARA	8 gennaio 2019
24	PADOVA	8 gennaio 2019
25	PERUGIA	8 gennaio 2019
26	PESARO-URBINO	8 gennaio 2019
27	PESCARA	8 gennaio 2019
28	PIACENZA	10 gennaio 2019
29	PISA	8 gennaio 2019
30	PISTOIA	8 gennaio 2019
31	POTENZA	11 gennaio 2019
32	PRATO	8 gennaio 2019
33	RIETI	8 gennaio 2019
34	ROVIGO	8 gennaio 2019
35	SALERNO	8 gennaio 2019
36	SAVONA	8 gennaio 2019
37	SIENA	8 gennaio 2019
38	TARANTO	15 gennaio 2019
39	TERAMO	8 gennaio 2019
40	TERNI	8 gennaio 2019
41	VERBANO C.O.	8 gennaio 2019
42	VERONA	15 gennaio 2019
43	VICENZA	8 gennaio 2019

Nelle restanti 6 Province i consigli provinciali scadranno oltre la data del gennaio 2019: Caserta, Imperia, l'Aquila, Lucca e Viterbo tra maggio e novembre 2019; Belluno nel 2020



DISEGNO DI LEGGE A.S. 717

**(CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECDRETO LEGGE 25 LUGLIO 2018, N. 91, recante
PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE)**

Emendamenti ulteriori

Roma, 30 luglio 2018

ARTICOLO 1

(Proroga di termini in materia di enti territoriali)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2. bis: “All’articolo 40 del decreto legge n.50/17, comma 1, le parole “nell’anno 2016” sono sostituite dalle parole “nell’anno 2016 e 2017”

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a prorogare la disciplina derogatoria rispetto alle sanzioni previste per gli enti locali che non hanno rispettato il saldo di finanza pubblica nel 2016, anche con riferimento all'anno 2017. Ciò si rende necessario anche per quest'anno, non essendo venute meno le ben note criticità di carattere finanziario delle Province e soprattutto anche per non vanificare le opportunità relative alla riorganizzazione degli enti a seguito dello sblocco del turn over anche per questa tipologia di enti, dopo oltre 5 anni di blocco totale.

Precisando che il legislatore ha consentito per l'anno 2017 l'applicazione dell'avanzo in fase previsionale (fattispecie che aggrava il saldo di finanza pubblica ma aiuta a conseguire un equilibrio di bilancio), l'eliminazione delle sanzioni a carico del comparto non comporterebbe alcun aggravio sui saldi di finanza pubblica: infatti 20 Province e 2 Città metropolitane hanno determinato uno “sforamento” di 142 milioni, che però sono ampiamente compensati da un “overshooting” di oltre 500 milioni.

ARTICOLO 1

(Proroga di termini in materia di enti territoriali)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2. bis: “Per le Province che presentano o ripropongono l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato negli anni 2018 e 2019 il termine di cui all’articolo 259 comma 1- ter è esteso da cinque a dieci anni.

MOTIVAZIONE

Considerata la situazione di particolare criticità della finanza degli enti in situazione di dissesto si propone, senza intervenire sull’articolo 259 del TUEL, di estendere il termine di 5 anni dello stesso articolo previsto sino a dieci.

Accanto alle criticità di carattere finanziario, infatti, va valutato nello specifico che la riforma avviata dalla legge n. 56/14, volta a trovare una sua completa attuazione attraverso la riforma costituzionale, poi bocciata dal referendum, ha fatto sì che tutti gli adempimenti, anche riferiti ai processi di risanamento finanziario previsti dal TUEL, si siano di fatto arrestati, proprio in virtù del processo di riordino istituzionale che ha attraversato gli ultimi 4 anni, facendo decorrere anche i relativi termini di legge. E’ per tale motivo che si chiede una specifica deroga per le Province.

ARTICOLO 4

(Proroghe di termini in materia di infrastrutture)

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1 bis: “All’articolo 1, comma 1078 della legge n. 205 del 2017, le parole “31 marzo” sono sostituite dalle parole “30 giugno”. ”

MOTIVAZIONE

L’emendamento interviene a differire dal 31 marzo al 30 giugno il termine entro il quale devono eseguiti i lavori inerenti il piano dei finanziamenti ai sensi del dm 49 del 16 febbraio 2018, sia con riferimento alla programmazione 2018 che a quella 2019/2023.

ART. 6

(Proroga di termini in materia di istruzione e università)

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3 bis: “All’articolo 4, comma 2 del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio, n. 19, le parole “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2018”.

MOTIVAZIONE

L’emendamento è finalizzato a prorogare il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola al 31.12.2018.

NUOVO TERMINE ANTICENDIO SCUOLE

ART. 6

(Proroga di termini in materia di istruzione e università)

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3 bis: “Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio, dettato dal d.m. 26 agosto 1992 e dal d.m. 7 agosto 2017, per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2020.

Con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento e, fermi restando i termini sopra indicati, possono essere altresì definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.

MOTIVAZIONE

L’articolo 4, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2017, n. 19, fissa al 31 dicembre 2017 il termine per l’adeguamento degli edifici scolastici esistenti alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi.

La disposizione normativa che si propone è finalizzata ad individuare una soluzione concreta al problema della messa in sicurezza antincendio degli edifici scolastici che tenga conto del livello di adeguamento sinora raggiunto nel territorio nazionale e che vada al di là del mero differimento, di anno in anno, del termine di adeguamento, come sino ad oggi operato. Ciò è oggi possibile anche perché gli “interventi finalizzati all’adeguamento dell’edificio scolastico alla normativa antincendio” sono stati inseriti, ai fini del finanziamento, tra le priorità indicate dall’art. 1, comma 3, del decreto 3 gennaio 2018 relativo alla programmazione unica triennale 2018-2020 per l’edilizia scolastica.

Nell’emendamento proposto è specificato che con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dovranno essere definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento degli edifici e che, in questo ambito, potranno essere definite anche scadenze differenziate per il completamento dei lavori a fasi successive.

PROROGA VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICHE EDIFICI SCOLASTICI

ARTICOLO 6

(Proroga di termini in materia di istruzione e università)

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3 bis: "All'art. 20-bis, c.4, del DL 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con legge n. 45 del 7 aprile 2018, sostituire le parole: "Entro il 31 agosto 2018" con le seguenti: "Entro il 31 dicembre 2018"

MOTIVAZIONE

Si vuole concedere agli enti locali un tempo congruo per effettuare le verifiche di vulnerabilità sismica sugli edifici scolastici di ogni ordine e grado situati nelle zone sismiche 1 e 2, anche in considerazione del fatto che le risorse stanziare dal MIUR sono state rese disponibili con Avviso pubblico nel mese di aprile 2018 e gli enti locali hanno presentato domande di accesso ai finanziamenti dal 4 maggio al 5 giugno 2018.